

NOTA INFORMATIVA PER IL CONTRAENTE/ASSICURATO (Art.185 D. Lgs. n.209 07.9.2005)

La ZURICH INSURANCE COMPANY, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, N. 209 ed in conformità con quanto disposto dalle circolari ISVAP N. 303 del 2 giugno 1997, N. 347/D del 5 novembre 1998, N. 420/D del 7 novembre 2000 e N. 502/D del 25 marzo 2003, provvede a comunicare al Contraente/Assicurato quanto segue:

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Denominazione Sociale e Forma Giuridica della Società – Autorizzazione all'Esercizio delle Assicurazioni – Sede della Società

Zurich Insurance Company Sede a Zurigo - Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v.

Rappresentanza Generale per l'Italia:

Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano Iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 2.00001 capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2, C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152 Imp. aut. a norma art. 65 R.D.L. 29.4.1923 n. 966, Registro Commercio Zurigo CH-020.3.929.583

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Legge Applicabile al contratto.

Il Contraente è informato che si applica la legge italiana per l'assicurazione obbligatoria RC Veicoli e natanti e per qualsiasi assicurazione obbligatoria.

E' altresì informato che per le assicurazioni diverse dalle precedenti le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative. L'impresa ha proposto l'applicazione della legge italiana.

Reclami.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

ZURICH INSURANCE COMPANY - Servizio Clienti - Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano - Telefono n. 0259662510 - Telefax n. 0259662519 - Indirizzo e-mail: clienti@zurich.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:

ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via Del Quirinale, 21 - 00187 Roma (Italia)

Corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Qualora in corso di contratto dovessero intervenire variazioni delle informazioni riguardanti l'Impresa e i reclami, l'Impresa si impegna a fornire tempestivamente ogni necessaria precisazione in merito.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Sui termini di prescrizione.

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono per prescrizione se non vengono fatte valere entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione di responsabilità civile detto termine decorre dal giorno il cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (Art.2592 del Codice Civile).

ATTENZIONE: PRIMA DI STIPULARE IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE E' NECESSARIO LEGGERE ATTENTAMENTE IL SUO CONTENUTO INFORMATIVA AI SENSI DELL' ARTICOLO 13 DEL D.LGS n. 196/2003 RELATIVA AI CONTRATTI ASSICURATIVI

1) La nostra Società, per fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi da Lei/Voi richiesti e in Suo/Vostro favore previsti, deve acquisire o già detiene, forniti da Lei o da altri soggetti (1), dati personali che La/Vi riguardano e che deve trattare nel rispetto delle finalità assicurative. Le/Vi chiediamo pertanto di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati, eventualmente anche sensibili (2) strettamente necessari per i suddetti servizi. Il consenso concerne anche l'attività eventualmente svolta da soggetti operanti in Italia e all'estero(3) che collaborano con noi ed a cui pertanto comunichiamo dati o da soggetti a cui siamo tenuti a comunicare dati (soggetti tutti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa"), sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei /Voi e la nostra Società (4). Precisiamo che il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia senza i Suoi/Vostri dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei/Voi o da terzi per obbligo di legge (5)- non potremmo fornirLe/Vi i servizi e/o i prodotti assicurativi precitati per lo svolgimento dei quali, di conseguenza il suo consenso è presupposto indispensabile.

I dati, forniti da Lei/Voi o da altri soggetti sono utilizzati dalla nostra società e dai soggetti di cui al punto precedente ai quali comunichiamo, solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe/Vi i servizi e/o i prodotti assicurativi sopra citati. Nella nostra Società i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori in qualità di "incaricati" e "responsabili" nell'ambito delle rispettive funzioni e nel rispetto delle istruzioni ricevute nelle rispettive aree di competenza. L'elenco completo dei responsabili è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio Clienti sotto indicato. Lei/Voi ha/avete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi/Vostri dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha/avete inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi/Vi al loro trattamento (6). Titolare del trattamento è la rispettiva Compagnia intestataria del contratto. Per l'esercizio dei suoi diritti può/potete rivolgersi/Vi al: SERVIZIO CLIENTI - PIAZZA CARLO ERBA, 6 20129 MILANO tel. 02.59662510.

2) Inoltre, Lei/Voi può/potete decidere liberamente di dare o meno il consenso alla Società e ad altri determinati soggetti (7) per l'utilizzazione dei Suoi/Vostri dati per attività quali informazione e promozione commerciale; ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti. Le attività di marketing e comunicazione sopra descritte potranno essere realizzate dalla Società o da società del Gruppo, da agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che la Società ha definito per tutelare la Sua/Vostra riservatezza.

NOTE

1) Ad esempio altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazioni, imprese di assicurazioni, ecc), oppure altri soggetti inerenti al rapporto che La/Vi riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei/ Voi risulta/risultate assicurato/assicurati, beneficiario, ecc) organismi associativi del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.

2) L'art.4 del d. lgs n. 1 26/2003 considera sensibili, ad esempio, dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose.

3) Ai sensi del D. Lgs 193 /2003 e successive modifiche, i dati potranno essere comunicati a soggetti con sede in Italia, in Paesi appartenenti all'Unione Europea ed in Paesi terzi.

4) Secondo il particolare rapporto, i dati vengono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, riassicuratori, agenti, sub agenti, broker, mediatori di assicurazione e riassicurazione, banche, SIM; altri soggetti inerenti allo specifico rapporto (contraente, assicurati, beneficiari, danneggiati, coobbligati, ecc...); legali; periti; SPB ITALIA SRL (via Albricci, 7 20122 Milano) e suoi fiduciari per la gestione amministrativa dei sinistri Media World "Safe Cell", banche e/o Istituti di credito per il pagamento dei sinistri, società di servizi informatici, telematici e telefonici per l'attività di call-center; Milano Servizi Integrati s.r.l. (via Melzi d'Eril, 26 - 20154 Milano) per l'archiviazione dei contratti, società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione (indicata negli atti di bilancio); società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; società di recupero crediti; ANIA, organismi associativi e consortili, ISVAP ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo (l'elenco completo dei suddetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa); soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Magistratura, Forze di polizia e altre Autorità pubbliche.

5) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

6) Tali diritti sono previsti dall'art.7 del d. lgs n. 196 del 2003. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi di materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

7) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo Zurich Italia (Zurich Insurance Company – Rappresentanza Generale per l'Italia -, Zurich Investments Life S.p.A., Zurich S.p.A, Zurich Life and Pensions S.p.A, Zurich Life Insurance Italia S.p.A., Zurich SIM S.p.A., tutte con sede in Milano, piazza Carlo Erba, 6) e società del Gruppo Deutsche Bank; società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Con la presente polizza collettiva ad adesione individuale facoltativa, la Società garantisce all'Assicurato, per un unico sinistro per periodo di adesione, nei limiti e alle condizioni contrattuali previste, l'indennizzo dei danni subiti da un apparecchio di telefonia mobile cellulare nuovo, acquistato in un punto vendita Media World conseguenti a:

Furto dell'apparecchio telefonico

Danno accidentale subito dall'apparecchio telefonico

Utilizzo fraudolento della carta SIM conseguente a furto

La Società assicura le prestazioni appresso indicate a favore degli Assicurati che hanno sottoscritto il Certificato di Garanzia.

ART. 2 - VALIDITÀ TERRITORIALE

La garanzia è valida per i sinistri verificatisi in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

ART. 3 - IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI

La Contraente trasmetterà alla Società i dati necessari all'identificazione degli Assicurati.

La Società, relativamente ai dati inviati dalla Contraente, respinge qualsiasi responsabilità derivante da incompletezza o/inesattezza degli stessi.

I dati forniti saranno utilizzati dalla Società, esclusivamente al fine di una corretta erogazione delle prestazioni assicurative, previste nel presente contratto e nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

ART. 4 – RISERVATEZZA

Le parti s'impegnano, in ordine alle informazioni che si scambieranno nella predisposizione del contratto e nella sua esecuzione a rispettare gli obblighi dettati in materia di riservatezza, nonché le disposizioni a tutela dei dati personali (Decreto Legislativo del 30/06/2003 n. 196).

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n. 196, la Contraente acquisirà il consenso degli Assicurati alla comunicazione dei loro dati personali a tutte le società che forniscono i beni e/o servizi previsti in polizza circa i trattamenti necessari per l'esecuzione delle relative disposizioni.

La Società, quale titolare del contratto, non potrà utilizzare i dati in suo possesso per i trattamenti diversi da quelli necessari per svolgere i suoi compiti istituzionali né potrà trattare i medesimi dati né cederli a terzi per fini di marketing diretto o indiretto.

ART. 5 – OPERATIVITA' E DURATA DELLE GARANZIE

Le garanzie per ogni singolo Assicurato saranno operative dalla data di acquisto dell'apparecchio di telefonia mobile ovvero dalla data di inizio della garanzia, come risultante dallo scontrino di pagamento, purché tale data sia compresa nel periodo di validità della presente polizza, e per una durata di 12 mesi.

ART. 6 - PREMI UNITARI

Il premio unitario per ogni singola adesione è pari a € 13,69 comprensivo di imposte.

ART. 7 - CLAUSOLA INTERMEDIARIO

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto all'intermediario SPB Italia Via Albricci, 7 20122 Milano.

ART. 8 - RUOLO DI SPB ITALIA - GESTIONE SINISTRI

SPB ITALIA curerà la gestione amministrativa delle pratiche di sinistro, pertanto, tutte le denunce di sinistro, richieste di indennizzo, eventuali precisazioni, dovranno essere presentate esclusivamente per il tramite di: SPB Italia/Media World Servizio Assicurazione "SAFE CELL" - VIA A. Albricci, 7 - 20122 Milano - Tel. 02 86 31 19 19

Il servizio sinistri è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00, esclusi i festivi.

ART. 9 - DURATA DEL CONTRATTO – TACITO RINNOVO – CESSAZIONE

Il presente contratto avrà decorrenza dalle ore 24.00 del 31 Agosto 2005 e scadenza alle ore 24.00 del 31 Dicembre 2006. Successivamente verrà tacitamente rinnovato, per periodi di un anno, salvo disdetta data da una delle parti a mezzo lettera raccomandata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.

ART. 10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico della Contraente.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia fra le parti del presente accordo relativa alla validità, interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Per qualsiasi controversia, promossa dagli Assicurati, si applicheranno le norme generali e speciali della competenza per materia e valore del Codice di Procedura Civile.

ART. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

ART. 13 - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO

La polizza è regolata dalla legge italiana

ART. 14 - ESENZIONE DA RESPONSABILITÀ – MANLEVA DEL CONTRAENTE

La Contraente stipula la presente polizza nell'interesse dei propri clienti, restando esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto e relative ai rapporti sorgenti tra Assicurati e Società.

**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO
CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI**

Da consegnare in occasione del primo contatto con l'Assicurato

Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano all'Assicurato copia del documento (Allegato n. 7B del Regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela dell'Assicurato;
- prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano all'Assicurato - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informazione completa e corretta;
- consegnano all'Assicurato copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- possono ricevere dall'Assicurato, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 - assegni bancari, postali o circolari, non trasferibili, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.
 - denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami con il limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto.

**INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE SULL'INTERMEDIARIO, SU POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO
DI INTERESSI E SUGLI STRUMENTI
DI TUTELA DELL'ASSICURATO**

Da consegnare all'Assicurato, beneficiario di copertura assicurativa in forza di polizza collettiva ex art. 1890-1891 cod.civ., prima dell'adesione all'Assicurazione proposta nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche.

L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

**PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che ha contribuito,
su mandato del Contraente, a valutare le garanzie assicurative offerte**

- Michele Perbellini (dipendente di SPB Italia Srl), iscritto alla lettera E del registro degli intermediari assicurativi (RUI) con il n. E 000066745 in data 15-06-2007.
- SPB Italia Srl con sede in MILANO, Via Albricci nr. 7, tel. +3902865027 - fax +3902804733, indirizzo email contatto@spbitalia.it; iscritta all'albo broker al nr. 1298 e iscritta alla lettera B del registro degli intermediari assicurativi (RUI) con il n. B000066743 in data 15-06-2007.
- Le imprese di assicurazione con le quali l'intermediario intrattiene rapporti, senza alcun vincolo di esclusiva ovvero obbligo a contrarre, sono: Aig Europe S.A., Cardif Assicurazioni S.p.A., Das Assicurazioni S.p.A., Groupama Assicurazioni S.p.A., Gruppo AXA Assicurazioni, Gruppo Zurich Italia, The Warranty Group Europe Italia.
- L'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta è l'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in ROMA Via del Quirinale, 21 - tel. +3906421331; fax : +390642133206.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario potranno essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'ISVAP (www.isvap.it).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- Si comunica che la SPB Italia srl, è controllata da SPB SA, società di diritto francese, a partecipazione familiare.
- Non sussistono, pertanto, situazione né attuali né potenziali di conflitto con Compagnie di Assicurazione sia perché estranee alla compagine sociale sia in assenza di legami contrattuali che impongano all'intermediario specifici obblighi nella fase di valutazione del prodotto assicurativo, rispondente alle esigenze del proprio mandatario.
- Il prodotto assicurativo offerto, è stato oggetto di preventiva analisi in relazione alle esigenze specifiche manifestate dal contraente, anche in riferimento ai beni oggetto di acquisto di cui è garanzia strumentale, e concordato con la Compagnia di Assicurazione senza alcun vincolo o obbligo preventivo.

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela dell'Assicurato

- i premi pagati dall'Assicurato agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso che ha dato adempimento agli obblighi in materia di apertura di specifico e idoneo conto corrente dedicato.
In particolare si specifica che il premio pagato in buona fede al broker o suoi collaboratori ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 209/2005, ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna l'impresa a garantire la copertura assicurativa prevista in contratto;
- ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, l'Assicurato ha facoltà di inoltrare il reclamo per iscritto a: Zurich, Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A.
- l'Assicurato, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Assicuratore entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi Diritti (Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali - D. Lgs. n. 196/2003). La nostra Azienda detiene alcuni dati che la riguardano.

1. Titolare e responsabile/i del trattamento

Titolare del trattamento è SPB Italia S.r.l. con sede in Milano, Via Albricci n. 7 - 20122 Milano, di seguito Società.

In considerazione della organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato. Potrà conoscere agevolmente e gratuitamente la lista dei Responsabili in essere nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati facendo una specifica richiesta a SPB Italia - Servizio Privacy.

2. Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato o presso terzi è svolto:

- per finalità attinenti l'esercizio dell'attività di istruzione e trattazione delle pratiche di sinistro giusto mandato contrattuale nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o impartiti da Autorità di vigilanza e controllo. Queste attività possono essere svolte anche da soggetti operanti in Italia che collaborano con la Società e a cui pertanto la Società comunica i dati, o da soggetti cui la Società è tenuta a comunicare i dati limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l'interessato e la Società. Il consenso richiesto concerne pertanto anche il trattamento svolto da tali soggetti. Il trattamento per le menzionate finalità verrà effettuato solo con modalità e procedure strettamente necessarie.

3. Modalità del trattamento

Il trattamento è svolto con l'ausilio di strumenti manuali ed elettronici.

4. Conferimento dei dati

Ferma restando l'autonomia dell'interessato si fa presente quanto segue:

- per le finalità di cui al punto 2 lett. a. il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente funzionale all'esecuzione dei rapporti contrattuali che, senza i dati, non potrebbero, in tutto o in parte, essere eseguiti.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

Per le finalità di cui al punto 2 lett. a. e per quanto strettamente necessario in relazione al tipo di polizza, i dati personali dell'interessato possono essere comunicati per essere sottoposti a trattamenti correlati, aventi le medesime finalità e limitatamente a quanto di stretta competenza a:

- assicuratori (indicati nella polizza);
 - soggetti facenti parte della Società;
 - consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società;
 - Enti associativi (ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e organismi consortili propri del settore assicurativo;
 - Pubbliche Amministrazioni ed Enti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria per Legge, regolamento o normativa comunitaria;
 - Società di revisione e di certificazione (indicata negli atti di bilancio);
 - Società che forniscono servizi informatici e telematici o che svolgono specifiche operazioni quali la protocollazione o l'invio della corrispondenza, la liquidazione dei sinistri, l'archiviazione dei dati etc..
- I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6. Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti, per le finalità di cui al punto 2 lett. a. sia verso Paesi dell'Unione Europea sia verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea, alle medesime categorie di soggetti indicati al punto 5.

7. Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento. Tali diritti sono previsti dagli artt. 7,8,9,10 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di Legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei confronti del materiale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a SPB Italia S.r.l. - Servizio Privacy - Via Albricci n. 7 - 20122 Milano, il cui responsabile pro-tempore è anche responsabile del trattamento.



CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI

APPARECCHIO GARANTITO: il telefono mobile tipologia GSM - GPRS - UMTS nuovo, acquistato in un punto di vendita Media World.

ASSICURATO: la persona fisica maggiorenne titolare della polizza "Safe Cell" in corso di validità, residente in Italia, proprietaria dell'apparecchio garantito, il cui nominativo figura sul modulo di adesione. Non rientrano nel novero degli assicurati eventuali utilizzatori terzi.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

CARTA SIM: la carta consegnata a titolo di abbonamento o di formula pre-pagata utilizzata per il funzionamento dell'apparecchio in garanzia.

CONTRAENTE: MEDIAMARKET S.p.A. Via E. Fermi, 4 - 24035 Curno (BG)

DANNO ACCIDENTALE: tutti i danni esteriormente visibili che pregiudichino il funzionamento dell'apparecchio in garanzia, generati da cause esterne, improvvise ed imprevedibili.

DECORRENZA E DURATA: per decorrenza si intende la data di inizio della polizza; per durata il periodo per il quale la polizza deve rimanere in corso.

FURTO: reato previsto dall'articolo 624 del CP perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO CON SCASSO E/O EFFRAZIONE: è il furto commesso mediante rottura o forzatura delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali oppure praticando una breccia nei muri o nei soffitti dei locali stessi ovvero la forzatura, manomissione, distruzione dei dispositivi di chiusura di un autoveicolo chiuso a chiave situato in un parcheggio regolarmente custodito o in rimessa presso garage privato.

FURTO CON AGGRESSIONE: furto conseguente ad atti violenti subiti dall'Assicurato che abbiano prodotto lesioni accertate da medico o dal servizio di pronto soccorso.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

PARENTI: soggetti che discendono da uno stesso stipite sia in linea retta che collaterale entro il sesto grado.

POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra la Società e il Contraente/Assicurato.

PREMIO: la somma dovuta dalla Contraente alla Società.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO: somma contrattualmente stabilita, espressa in percentuale, che costituisce la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETA': Zurich Insurance Company di assicurazioni S.A., rappresentanza Generale per l'Italia, - P.zza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con R.D.L. 29.04.1923 n. 966.

TERZI: tutte le persone diverse dall'assicurato. Non sono considerati terzi i membri del nucleo familiare dell'assicurato (come risulta da stato di famiglia) nonché i propri parenti ed affini anche non conviventi.

VALORE DEL BENE ASSICURATO: indica il valore dell'apparecchio al momento del sinistro e ha, quale parametro di riferimento, il prezzo dell'apparecchio al momento dell'acquisto, così come risulta dallo scontrino di pagamento, con il limite massimo di € 500,00.

GARANZIE DELLA COPERTURA "SAFE CELL"

MODALITA' DI ADESIONE

L'assicurazione "Safe Cell" è accessibile solo per i Titolari di Carta Fedeltà Media World, maggiorenni, acquirenti di un telefono cellulare nuovo tipologia GSM - GPRS - UMTS, acquistato in un punto vendita Media World o per coloro che, anche se non Titolari di Carta Fedeltà, effettueranno l'acquisto attraverso il sito Internet Media World Compra on-line, purchè regolarmente registrati. Condizione essenziale per la validità della polizza è la stipula contestuale all'acquisto del telefono stesso.

L'adesione dovrà risultare, a pena di nullità, dallo scontrino di pagamento attestante l'acquisto del bene. Prima dell'adesione, all'Assicurato verrà fornita ogni informazione dovuta ai sensi di legge e riceverà, prendendone conoscenza, il prospetto informativo riferito all'assicurazione.

L'assicurazione decorre dal momento in cui è avvenuto il contestuale pagamento dell'apparecchio assicurato e del premio di Polizza così come risulta dall'ora segnalata dallo scontrino di acquisto.

L'assicurato deve conservare lo scontrino e, se emessa, la fattura comprovanti il pagamento dell'apparecchio cellulare e dell'assicurazione.

Per ogni eventuale controversia, farà fede lo scontrino di acquisto del cellulare.

RESO O RECESSO

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga della facoltà di reso/recesso dell'acquisto del bene, purché esercitato nel termine previsto di 8 (otto) giorni di calendario dalla data di acquisto, l'assicurato potrà ottenere il rimborso del premio di polizza.

A tal fine sarà necessario che l'assicurato restituisca a Media World l'originale del certificato di adesione alla Polizza.

L'annullamento della Copertura emessa potrà avvenire solo entro 8 (otto) giorni solari dalla data di emissione e solo in assenza di sinistro. In caso di annullamento della Copertura emessa, entro 8 (otto) giorni solari dalla data di emissione, l'Assicurato dovrà darne avviso alla Contraente. La Contraente, a sua volta, deve comunicarlo alla Società, che provvederà allo storno della Copertura ed alla restituzione del premio relativo alla Contraente.

1. OGGETTO E LIMITI DELLE GARANZIE:

La Compagnia si impegna ad indennizzare, per un unico sinistro per periodo di assicurazione, i danni materiali e diretti causati da:

1.1 Furto con aggressione o con effrazione e furto dell'apparecchio in possesso dell'assicurato purché portato dallo stesso (a mano, intorno al collo, allacciato alla cintura, in una tasca del proprio abbigliamento, ecc...).

La garanzia riconosce, a titolo di indennizzo, un importo pari al valore del bene assicurato, calcolato come da Definizioni della presente Polizza, con il limite massimo di € 500,00.

La liquidazione verrà effettuata previa detrazione di uno scoperto pari al 25%.

Esclusioni: sono escluse dalle garanzie Furto

- lo smarrimento e la dimenticanza dell'apparecchio in garanzia;
- il furto causato da negligenza dell'Assicurato, la sottrazione da abbigliamento e vestiti che non sono indossati dall'assicurato al momento del sinistro (es. giacca appoggiata sulla sedia o in guardaroba, ecc...), sottrazione da borse e bagagli in genere se non portati dall'assicurato;
- il furto degli accessori e beni di consumo (caricabatteria, batterie, Kit viva voce, auricolare ed in generale tutti gli accessori connessi all'apparecchio garantito);
- il furto avvenuto all'interno di un autoveicolo ad eccezione della sola ipotesi di furto all'interno di autoveicolo chiuso a chiave e situato in un parcheggio regolarmente custodito di cui si possa provare la sosta attraverso lo scontrino del parcheggio presso cui è stato lasciato o in rimessa presso garage privato.

1.2 Danno Accidentale

La garanzia riconosce un indennizzo forfettario, per un unico sinistro, pari a € 50,00.

Esclusioni: sono escluse dalla garanzia Danno Accidentale

- il mancato funzionamento, il guasto, i difetti imputabili a cause di origine interna, i vizi di fabbricazione, i vizi occulti, quanto derivante da usura dei componenti qualunque ne sia la causa;
- i danni causati a parti esterne dell'apparecchio in garanzia che non pregiudicano il funzionamento (ad esempio rigature, graffi e scalfitture);
- il mancato funzionamento (panne) generato da modifiche delle caratteristiche di origine dell'apparecchio;
- i danni causati o derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni di utilizzo o dalle avvertenze del costruttore;
- i danni coperti dalla garanzia del costruttore e/o del distributore;
- gli accessori e beni di consumo (caricatore, batterie, Kit viva voce, auricolare ed in generale tutti gli accessori connessi all'apparecchio garantito);
- il danno oggetto di campagna di richiamo da parte del costruttore.

1.3 Utilizzo fraudolento della Carta SIM (in conseguenza di Furto come definito al punto 1.1)

La garanzia riconosce il rimborso delle spese di comunicazione effettuate fraudolentemente da terzi dal momento in cui si verifica il furto e sino al momento del blocco della carta SIM presso l'operatore.

Il massimale della garanzia per un unico sinistro, è pari a € 300,00.

Esclusioni: sono escluse dalla garanzia Utilizzo Fraudolento

- l'utilizzo fraudolento successivo al blocco della sim card;
- l'utilizzo fraudolento oltre le 48 ore successive l'ora dell'avvenuto furto.

Zurich Insurance Company

Sede a Zurigo - Rappresentanza Generale per l'Italia Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano - Telefono +39.025966.1 - Fax +39.025966.2603
Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 2.00001 capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152
Imp. aut. a norma art. 65 R.D.L. 29.4.1923 n. 966 - Registro Commercio Zurigo n. CH-020.3.929.583-0
www.zurich.it



2. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione salvo che il contraente non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che il contraente o assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- causati da dolo o colpa grave dell'assicurato o dal contraente;
- conseguenti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione del bene, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- derivanti da disintegrazione dell'atomo;
- conseguenti ad atti dolosi o intenzionali effettuati dall'assicurato ovvero quelli effettuati da terzi;
- derivanti da fenomeni di catastrofe naturale;
- relativi a pregiudizi o perdite finanziarie subite dall'assicurato;
- relativi a perdite o danni al software, conseguenti al danno o al furto dell'apparecchio garantito.

3. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'assicurato deve darne tempestivo avviso telefonico al servizio SPB Italia - Media World "Safe Cell" ed inviare a SPB Italia, entro 5 (cinque) giorni dall'accadimento, formale e circostanziata denuncia di sinistro contenente l'esposizione precisa dei fatti, la data, il luogo, l'ora e corredando la denuncia della copia del Modulo di Adesione alla Polizza "Safe Cell".

L'assicurato deve altresì, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo:

In caso di furto:

- effettuare entro 12 ore dalla scoperta del furto (o entro il più lungo termine eventualmente stabilito da eventuali disposizioni di applicazione necessaria) una denuncia circostanziata all'Autorità Giudiziaria evidenziando, oltre alle circostanze del furto, i riferimenti obbligatori dell'apparecchio rubato e in particolare la marca, il modello, il numero IMEI ed il numero di telefono.
- effettuare prontamente il blocco della carta SIM presso il gestore telefonico;
- inoltrare, a mezzo lettera raccomandata A/R, formale richiesta di blocco dell'apparecchio e della carta SIM al proprio gestore telefonico, comunicando a tale scopo il numero IMEI riportato sul modulo di adesione;
- fornire a SPB Italia - Media World "Safe Cell" la seguente documentazione:
 1. copia della denuncia circostanziata fatta all'Autorità Giudiziaria;
 2. originale dello scontrino o dell'eventuale fattura, nei soli casi per i quali non è stato emesso lo scontrino, comprovante il pagamento dell'apparecchio e della garanzia "Safe Cell";
 3. copia della raccomandata A/R di richiesta di blocco del codice IMEI e SIM card e modulo di accettazione raccomandata timbrato dall'Ufficio Postale.

In caso di utilizzo fraudolento dell'apparecchio in garanzia:

sarà sufficiente, a corredo della documentazione richiesta per dare corso alla pratica di sinistro in caso di furto, fornire a SPB Italia - Media World "Safe Cell" l'estratto conto dettagliato rilasciato dal gestore telefonico attestante il traffico effettuato fraudolentemente.

In caso di danno accidentale:

in caso di danno accidentale l'assicurato deve:

- mettersi subito in contatto con il servizio SPB Italia - Media World "Safe Cell";
- attenersi alle istruzioni fornite dal servizio SPB Italia - Media World "Safe Cell";
- non procedere a riparazioni in autonomia;
- non affidare la riparazione ad operatori scelti autonomamente;
- fornire a SPB Italia - Media World "Safe Cell" la seguente documentazione:
 1. originale dello scontrino o dell'eventuale fattura, nei soli casi per i quali non è stato emesso lo scontrino, comprovante il pagamento dell'apparecchio e della garanzia "Safe Cell";
 2. fattura di riparazione in originale, con diagnosi e descrizione dettagliata dell'intervento di riparazione che dovrà essere stata effettuata esclusivamente da un centro autorizzato dalla casa costruttrice dell'apparecchio in garanzia, comunicato dal servizio SPB Italia - Media World "Safe Cell" al momento della denuncia del sinistro.

4. PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE

Al fine di accelerare la corretta valutazione del danno e la gestione amministrativa del sinistro è necessario inoltrare a SPB Italia - Media World "Safe Cell" tutta la documentazione obbligatoria richiesta.

Il caso di documentazione incompleta impedisce il decorso della pratica di sinistro.

Per agevolare la definizione del sinistro è richiesta all'assicurato la disponibilità a produrre qualsiasi altro documento si ritenesse necessario.

5. DECADENZA

Il mancato adempimento agli obblighi previsti ai punti 3 e 4 comporterà la decadenza dell'Assicurato da ogni diritto all'indennizzo, valendo quale omissione dolosa agli obblighi normativi previsti negli artt. 1913 - 1914 - 1915 del Codice Civile.

6. PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurato deve pagare il premio contestualmente alla sottoscrizione della polizza al momento dell'acquisto del telefono. Il pagamento del premio deve essere indicato sullo scontrino di acquisto Media World.

7. DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA

L'Assicurazione ha effetto a decorrere dal momento in cui è avvenuto il contestuale pagamento dell'apparecchio assicurato e del premio di Polizza.

La garanzia avrà durata di 365 giorni dalla data di decorrenza con scadenza alla stessa ora così come segnalata dallo scontrino di pagamento.

8. ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia ha effetto unicamente per atti e fatti occorsi sul territorio Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino inclusi.

9. CESSAZIONE DELL'EFFETTO DELLA GARANZIA

La garanzia termina:

- in caso di primo sinistro conseguente ad uno qualsiasi degli eventi previsti dalla polizza;
- alla scadenza della sua naturale durata;
- negli altri casi previsti dalle condizioni generali di Assicurazione.

10. ALTRE DISPOSIZIONI

SPB ITALIA curerà la gestione amministrativa delle pratiche di sinistro.

Conseguentemente, tutte le denunce di sinistro, richieste di indennizzo, eventuali precisazioni ulteriori, dovranno essere presentate esclusivamente per il tramite di:



SPB Italia - Media World "Safe Cell"
Via A. Albricci, 7
20122 Milano
Tel. 02. 86 31 19 19

Il servizio per i sinistri è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00, esclusi i festivi.

Tutte le prestazioni sono fornite in Italia, per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie.



Zurich
Insurance Company
Rappresentanza Generale per l'Italia

Zurich Insurance Company

Sede a Zurigo - Rappresentanza Generale per l'Italia Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano - Telefono +39.025966.1 - Fax +39.025966.2603
Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 2.00001 capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152
Imp. aut. a norma art. 65 R.D.L. 29.4.1923 n. 966 - Registro Commercio Zurigo n. CH-020.3.929.583-0
www.zurich.it

